

**Circolare della Commissione federale delle banche:
Tenuta del giornale dei valori mobiliari da parte dei commercianti di
valori mobiliari
(Giornale dei valori mobiliari)
del 21 ottobre 1996**

Indice

1. Campo d'applicazione	Nm. 1
2. Scopo della circolare	Nm. 2
3. Definizioni	Nm. 3-5
4. Principi dell'obbligo di tenere un giornale	Nm. 6-9
5. Valori mobiliari da registrare nel giornale	Nm. 10-14
5.1 Principi	Nm. 10-12
5.2 Eccezioni	Nm. 13-14
6. Esigenze in materia di presentazione del giornale	Nm. 15-21
7. Transazioni da registrare nel giornale	Nm. 22
8. Struttura del giornale	Nm. 23
9. Contenuto del giornale	Nm. 24-42
9.1 Identificazione dei valori mobiliari	Nm. 24
9.2 Data e ora della ricezione dell'ordine	Nm. 25-28
9.3 Tipo di transazione e natura dell'ordine	Nm. 29
9.4 Volume dell'ordine	Nm. 30-31
9.5 Data e ora dell'esecuzione	Nm. 32-34
9.6 Volume della transazione	Nm. 35
9.7 Corso realizzato o attribuito	Nm. 36
9.8 Luogo di esecuzione; indicazione in borsa / fuori borsa	Nm. 37
9.9 Indicazione dell'ordinante o della controparte	Nm. 38-41
9.10 Data della valuta	Nm. 42
10. Custodia del giornale	Nm. 43
11. Disposizioni transitorie	Nm. 44
12. Entrata in vigore	Nm. 45

Appendice:

- Modello per giornali (parziali) standardizzati ("Giornale commerciante XY" / "Successale a XY abilitata a praticare il commercio di valori in borsa")

1. Campo d'applicazione

Questa circolare si applica ai commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. d della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (LBVM) e l'art. 2 e 3 dell'Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (OBVM). 1

2. Scopo della circolare

Sulla base dell'art. 15 cpv. 1 LBVM, la circolare precisa l'obbligo di tenere un giornale giusta l'art. 1 dell'Ordinanza della Commissione federale delle banche del 21 ottobre 1996 sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (OBVM-CFB). 2

L'obiettivo è quello di poter ricostruire e sorvegliare le transazioni che devono essere registrate nel giornale per permettere alle società di audit e all'autorità di vigilanza di adempiere al loro compito integralmente ed in tempo utile.

3. Definizioni

Sono valori mobiliari le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati (art. 2 lett. a LBVM). 3

Le cartevalori, i diritti valori e i derivati offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti sono considerati standard e idonei al commercio su vasta scala, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti (art. 4 OBVM). 4

Giusta l'art. 5 OBVM i derivati (art. 5 OBVM) sono contratti finanziari il cui prezzo viene stabilito in funzione: 5

- di valori patrimoniali, come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;
- di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

4. Principi dell'obbligo di tenere un giornale

Ogni commerciante di valori mobiliari deve tenere un giornale. L'obbligo di tenere un giornale inizia con l'ottenimento dell'autorizzazione secondo l'art. 10 LBVM e cessa con il venir meno della stessa. 6

L'obbligo di tenere un giornale ai sensi della presente circolare comprende:

- l'obbligo di tenere un giornale, 7
- oppure, nei seguenti casi particolari elencati (nm. 25, 27, 28, 33, 36 e 41), l'obbligo di conservare i dati rilevanti in maniera che possano essere ricostruiti. 8

Su richiesta dell'autorità di vigilanza, rispettivamente delle società di audit, i dati devono, di principio, essere messi a disposizione entro tre giorni lavorativi sotto forma di giornale, in versione cartacea. In casi giustificati (ad es. grosso volume di transazioni, lunghi periodi di tempo, ecc.) l'autorità di vigilanza può concedere dei termini di trattamento più lunghi o eccezioni (ad es. per quanto concerne nm. 28). 9

5. Valori mobiliari da registrare nel giornale

5.1 Principi

L'obbligo di tenere un giornale si applica, di principio, ai valori mobiliari:

- che sono ammessi alla negoziazione presso una borsa (in Svizzera o all'estero) o sono scambiati su un altro mercato regolamentato, accessibile al pubblico (ad es. azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi d'investimento, certificati d'opzione, warrants, prestiti obbligazionari - straight bonds, obbligazioni convertibili e a opzione-, obbligazioni fondiarie delle centrali di obbligazioni fondiarie, quote di società cooperative -nella misura in cui queste sono liberalmente trasmissibili-, traded options, financial futures), oppure 10
- che, in quanto negoziabili solo in parte e in maniera limitata, sono scambiati su altri mercati fuori borsa (ad es. notes, valori secondari, prestiti concessi su riconoscimenti di debito, derivati OTC -GROI, I-GLU, ecc.-). 11

Per i valori mobiliari che non hanno un numero di valore e per i quali la registrazione continua sotto forma di giornale comporterebbe un onere sproporzionato per il commerciante di valori mobiliari (ad es. derivati su divise, su metalli preziosi ecc.), sussistono unicamente gli obblighi di cui ai nm. 8 e 9. 12

5.2 Eccezioni

Le transazioni su valori mobiliari che sono effettuate soltanto a titolo di rimborso (ad es. obbligazioni), riacquisto (ad es. di obbligazioni, azioni) o riscatto (ad es. di parti di fondi d'investimento attraverso la banca depositaria) non devono essere obbligatoriamente registrate nel giornale. 13

Non vi è obbligo di tenere un giornale per i valori mobiliari o prodotti finanziari per i quali non esiste, generalmente, mercato (o che non possono essere negoziati). Si tratta in particolare di prodotti finanziari che sono semplicemente collocati dai commercianti di valori mobiliari o che non sono liberamente trasferibili come ad es.: 14

- i prodotti del mercato monetario come le Bankers'Acceptances, i Commercial Papers, i Treasury Bills, le Promissory Notes, i Certificates of Deposits e i crediti contabili del mercato monetario;
- le obbligazioni di cassa;
- le quote di società cooperative, il cui trasferimento richiede l'accordo della società;
- le quote di portafogli collettivi interni delle banche secondo l'art. 4 della legge sui fondi d'investimento.

6. Esigenze in materia di presentazione del giornale

Il giornale deve essere di principio tenuto in forma uniformizzata (e conforme agli standard) (vedi allegato). 15

Il giornale e i dati che vanno registrati nel giornale, possono essere tenuti sia in formato cartaceo che su supporti di dati elettronici o d'immagini. I dati che non sono custoditi in forma cartacea, devono poter essere messi a disposizione su carta, su richiesta della Commissione federale delle banche o delle società di audit, secondo le esigenze dei nm. 8/9. 16

È permesso tenere il giornale suddividendolo in più giornali (giornali parziali) standardizzati. 17

I giornali parziali possono essere tenuti per operare distinzioni:

- per categoria di prodotto, 18
- tra gli ordini ricevuti (libro degli ordini) e le transazioni effettuate (giornale delle transazioni), oppure 19
- tra le succursali. 20

Di principio è auspicabile una tenuta centralizzata dei giornali presso la sede centrale. Il commerciante di valori mobiliari può tuttavia tenere un giornale parziale per ognuna delle succursali autorizzate a commerciare in borsa.

Il commerciante di valori mobiliari che tiene dei giornali parziali deve garantire che la totalità degli ordini ricevuti e delle transazioni effettuate possa essere ricostruita senza lacune e in modo comprensibile con l'aiuto dei giornali parziali e che i termini di trattamento elencati ai nm. 8/9 possano essere rispettati. 21

7. Transazioni da registrare nel giornale

L'obbligo di tenere un giornale si estende di principio a tutti gli ordini ricevuti e a tutte le transazioni effettuate sul mercato secondario. Conformemente allo scopo di protezione perseguito dalla legge sulle borse e dalle sue disposizioni di attuazione, sono da considerarsi transazioni del mercato secondario anche le cosiddette operazioni sul mercato grigio. Di conseguenza sono da registrare nel giornale tutte le transazioni su valori mobiliari che sono concluse prima della loro emissione – cioè prima del termine della vera e propria procedura di emissione - ma che sono trattate sulla base “if and when issued”. 22

8. Struttura del giornale

Il giornale ed i giornali parziali, devono essere suddivisi o devono poter essere suddivisi come segue (vedi appendice): 23

- Identificazione dei valori mobiliari (vedi nm. 24);
- Data e ora della ricezione dell'ordine (vedi nm. 25-28);
- Tipo di transazione e natura dell'ordine (vedi nm. 29);
- Volume dell'ordine (vedi nm. 30/31);
- Data e ora dell'esecuzione (vedi nm. 32-34);
- Volume della transazione (vedi nm. 35);
- Corso realizzato o attribuito (vedi nm. 36);
- Luogo di esecuzione;
indicazione in borsa / fuori borsa (vedi nm. 37);
- Indicazione dell'ordinante e della controparte (vedi nm. 38-41);
- Data della valuta (vedi nm. 42).

9. Contenuto del giornale

9.1 Identificazione dei valori mobiliari

Per il giornale occorre adottare uno degli standard d'identificazione che gli abituali fornitori di dati mettono a disposizione (denominazione del valore mobiliare con numero di identificazione, ad es. ISIN, numero di valore). 24

9.2 Data e ora della ricezione dell'ordine

La data e l'ora della ricezione dell'ordine da parte del commerciante di valori mobiliari devono essere registrate (ad es. tramite fiches) e devono poter essere documentate in qualsiasi momento secondo i principi di cui ai nm. 8/9. 25

Devono essere registrati nel giornale 26

- la data e l'ora effettive di entrata dell'ordine (via posta, telefax, ecc.) o della sua ricezione (ad es. via telefono) presso il commerciante di valori mobiliari, rilevate mediante timbro orario, oppure
- l'istante preciso di registrazione dell'ordine nel sistema (banca dati degli ordini) con l'indicazione della data e dell'ora.

Qualora venga utilizzata la variante di cui al nm. 26, secondo lemma, e la registrazione dell'ordine nel sistema non avvenga immediatamente dopo l'entrata o la ricezione dell'ordine, il commerciante di valori mobiliari deve almeno poter documentare la data e l'ora precise dell'arrivo o della ricezione dell'ordine conformemente ai principi di cui ai nm. 8/9. 27

Il mezzo di trasmissione dell'ordine (ad es. per iscritto, telefonicamente, via cliente, via procuratore interno o esterno del cliente) non rappresenta un'informazione che deve essere registrata nel giornale; nondimeno essa deve poter essere documentata in ogni momento conformemente ai principi enunciati ai nm. 8/9. 28

9.3 Tipo di transazione e natura dell'ordine

Devono essere registrati nel giornale le informazioni riguardanti il tipo di transazione (acquisto o vendita) così come le informazioni che forniscono indicazioni più precise sulla natura dell'ordine, (ad es. in contanti o a termine). Devono inoltre essere messe a giornale le istruzioni relative al corso (ad es. limit order), al momento di esecuzione (ad es. good til cancel) o alla quantità (ad es. fill or kill). Queste informazioni possono essere registrate nel giornale in diverse colonne susseguenti. 29

9.4 Volume dell'ordine

Dei valori mobiliari occorre indicare il numero di pezzi (ad es. per i titoli di partecipazione), il numero di contratti (ad es. per i derivati) o il valore nominale (ad es. per le obbligazioni). 30

Eventuali divergenze tra l'ordine e l'esecuzione rispettivamente il conteggio devono figurare nel giornale. 31

9.5 Data e ora dell'esecuzione

Deve essere registrata nel giornale la data di conclusione nel luogo di esecuzione. 32

Se l'ora dell'esecuzione può essere stabilita tramite sistemi informatici (ad es. nel caso di transazioni BES), questa indicazione deve figurare nel giornale accanto alla data d'esecuzione. Se l'ora precisa non può essere determinata tramite sistemi informatici, ma in altra maniera, il commerciante di valori mobiliari deve in ogni caso poterla documentare conformemente ai principi enunciati ai nm. 8/9. 33

Negli altri casi i commercianti di valori mobiliari devono prendere ogni misura ragionevole per poter documentare, in caso di richiesta dell'autorità di vigilanza, l'orario preciso dell'esecuzione. 34

9.6 Volume della transazione

Analogo ai nm. 30 e 31. 35

9.7 Corso realizzato o attribuito

Il corso attribuito per il conteggio deve figurare nel giornale. Se questo corso diverge dal corso realizzato effettivamente, il corso realizzato deve poter essere documentato conformemente ai principi enunciati ai nm. 8/9. 36

9.8 Luogo di esecuzione; indicazione in borsa / fuori borsa

La piazza borsistica indicata sul conteggio per il cliente deve essere registrata nel giornale. Qualora altre informazioni siano disponibili (transazione in borsa/ fuori borsa) esse devono pure figurare nel giornale. 37

9.9 Indicazione dell'ordinante o della controparte

Per quanto concerne l'indicazione dell'ordinante devono essere registrati nel giornale unicamente il numero d'identificazione con il relativo nome del cliente oppure il fatto che il commerciante è intervenuto per conto proprio. 38

Per controparte si intende la parte con la quale l'ordine dell'ordinante è stato eseguito rispettivamente negoziato (ad es. alla BES). A dipendenza dell'ordine e del tipo di esecuzione (ad es. ordini collettivi, esecuzioni parziali), non è sempre possibile attribuire in modo univoco una controparte ad un ordinante. **39**

Nella misura in cui un'attribuzione univoca è possibile (come è il caso, ad es. per tutti gli ordini negoziati attraverso il matcher della BES, in ragione dell'obbligo per questi di commerciare in borsa), il numero di identificazione e il nome del cliente, rispettivamente l'identificazione del conteggio dell'ordine della controparte, devono essere registrati nel giornale. **40**

Se, in presenza di casi giustificati, un'attribuzione univoca non è possibile, le indicazioni possono essere omesse. In ogni caso, tutte le transazioni devono poter essere documentate conformemente ai principi enunciati ai nm. 8/9. **41**

9.10 Data della valuta

La data della valuta relativa alla transazione deve essere registrata nel giornale **42**

10. Custodia del giornale

Il giornale rappresenta un libro di commercio ai sensi dell'art. 962 CO e deve essere conservato per 10 anni. **43**
Il termine inizia a decorrere dall'anno civile nel quale sono state iscritte le ultime registrazioni. Se il giornale è tenuto unicamente in forma cartacea, deve essere rilegato periodicamente al fine di poter essere archiviato.

11. Disposizioni transitorie

I commercianti di valori mobiliari devono conformarsi alla presente circolare dal momento del rilascio dell'autorizzazione. **44**

12. Entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1997 **45**

Appendice:

Modello per giornali (parziali) standardizzati ("Giornale commerciante XY" / "Succursale a XY abilitata a praticare il commercio di valori in borsa")

Basi legali:

- LBVM: art. 2 lett. a e d, art. 10, art. 15 cpv. 1;
- OBVM: artt. 2-5
- OBVM-CFB: art. 1